

## RELAZIONE DELLA 3<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE (AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE)

(RELATORE BOCO)

Comunicata alla Presidenza il 30 settembre 1997

SUL

## DISEGNO DI LEGGE

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo internazionale del 1994  
sulla gomma naturale, con annessi, fatto a Ginevra il 17  
febbraio 1995

**presentato dal Ministro degli affari esteri  
di concerto col Ministro di grazia e giustizia  
col Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione economica  
col Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato  
e col Ministro del commercio con l'estero**

*(V. Stampato Camera n. 2619)*

*approvato dalla Camera dei deputati il 27 maggio 1997*

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza  
il 29 maggio 1997*

## INDICE

Relazione .....	<i>Pag.</i>	3
Pareri:		
– della 1 <sup>a</sup> Commissione permanente .....	»	4
– della 5 <sup>a</sup> Commissione permanente .....	»	5
Disegno di legge .....	»	6

ONOREVOLI SENATORI. - Il nostro paese riveste un ruolo importante nel settore dell'industria di trasformazione della gomma naturale. Tanto importante che nel 1995 è riuscito a situarsi come settimo importatore mondiale e quarto nell'ambito dell'Unione europea, dopo Germania, Francia e Regno Unito, con importazioni pari a 130 tonnellate. La gomma naturale viene utilizzata prevalentemente per produzioni industriali come pneumatici per autobus e per autocarri.

L'accordo del 1994 è parte del progetto avviato dall'VIII Conferenza della Nazioni Unite sul commercio e lo sviluppo, tenutasi a Cartagena, in Colombia, nel 1992. L'accordo sostituisce e aggiorna un altro accordo del 1987, scaduto il 29 dicembre 1995, del quale era parte anche l'Italia che lo aveva ratificato ai sensi della legge 25 luglio 1988, n. 318.

L'accordo in esame è il terzo in ambito internazionale e rientra nel progetto di creazione di un nuovo ordine economico internazionale, formulato dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite del maggio 1974.

L'accordo riconosce l'importanza della gomma naturale nell'economia dei paesi membri sia importatori che esportatori e riconosce, inoltre, l'importanza della stabilizzazione dei prezzi per conseguire un equilibrio tra l'offerta e la domanda.

Gli obiettivi dell'accordo sono:

promuovere e consolidare la cooperazione nei settori dell'economia mondiale della gomma naturale;

evitare un'eccessiva fluttuazione dei prezzi rendendo stabili le condizioni degli scambi;

promuovere studi per migliorare il prodotto e il suo commercio e sviluppare il

commercio internazionale della gomma naturale.

L'attuazione dell'accordo verrà assicurata dall'INRO (Organizzazione internazionale della gomma naturale), una struttura già istituita nel 1979 che avrà funzioni amministrative e organizzative.

L'organizzazione, a cui parteciperanno tutti i membri dell'accordo (importatori ed esportatori), esercita le sue funzioni attraverso: il Consiglio internazionale della gomma naturale, il direttore esecutivo, il vice direttore esecutivo e il direttore dello *stock* regolatore.

Per le decisioni del Consiglio, che è la massima autorità dell'INRO, le due categorie di membri (importatori ed esportatori) dispongono ciascuna di un totale di mille voti, nell'ambito dei quali un voto spetta ad ogni paese esportatore o importatore, e i restanti di ogni gruppo sono divisi proporzionalmente ai volumi medi di esportazione in cinque anni o di importazione in tre anni.

Il direttore esecutivo ha funzioni amministrative e viene nominato con voto speciale dal Consiglio insieme al vicedirettore e al direttore della scorta stabilizzatrice che ha il potere di intervenire per garantire l'equilibrio del mercato mondiale della gomma naturale.

Il contributo finanziario di ciascuno dei paesi membri viene calcolato dal Consiglio dopo l'entrata in vigore dell'accordo tenendo conto del numero dei voti attribuiti a ciascun governo firmatario, limitatamente al periodo che decorre dalla data di adesione formale al termine dell'esercizio finanziario. Attualmente la quota italiana dovrebbe essere 86 milioni di lire, mentre per quanto riguarda la scorta stabilizzatrice, che viene equamente suddivisa tra il gruppo degli

esportatori e quello degli importatori, in proporzione ai voti di ciascun membro all'interno del Consiglio, il contributo dell'Italia dovrebbe attestarsi intorno a 5,6 miliardi di lire annue. Nell'accordo si prevede un contributo iniziale che per l'Italia dovrebbe ammontare quasi a un miliardo di lire.

L'accordo definisce le modalità dell'entrata in vigore (che potrà anche essere a ti-

tolo provvisorio) e la durata dell'accordo che viene fissata a quattro anni prorogabili per non oltre due. Il disegno di legge per l'esercizio 1997 quantifica in 6.646 milioni di lire l'onere derivante dalla firma dell'accordo e in 5.686 milioni annui l'onere a decorrere dal 1998.

Si raccomanda la sollecita approvazione del presente disegno di legge.

Boco, *relatore*

**PARERE DELLA 1ª COMMISSIONE PERMANENTE**

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO  
E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA  
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

(Estensore: PINGGERA)

16 luglio 1997

La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

**PARERE DELLA 5<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE**  
(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)

(Estensore: RIPAMONTI)

15 luglio 1997

La Commissione, esaminato il testo del disegno di legge, per quanto di propria competenza, esprime parere di nulla osta.

**DISEGNO DI LEGGE**

—

## Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo internazionale del 1994 sulla gomma naturale, con annessi, fatto a Ginevra il 17 febbraio 1995.

## Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore in conformità a quanto disposto dall'articolo 61 dell'Accordo stesso.

## Art. 3.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 6.646 milioni per l'anno 1997 ed in lire 5.686 milioni annue a decorrere dal 1998, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1997-1999, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1997, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

## Art. 4.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

